



COMUNE DI PINETO

*“Comune Operatore di Pace – Territorio Libero da Armi Nucleari”
Provincia di Teramo*

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PINETO ANNO 2017

IL RESPONSABILE

Vista la Legge Regionale n. 96 del 25/10/1996 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la Legge n.40 del 6/3/1998

Visto il D.Lgs n.286 del 25/07/1998 e successive modifiche e integrazioni

Vista la Legge n.80 del 23/05/2014

Vista la Legge Regionale n.31 del 31/07/2001

Visto il D.P.R. n.445 del 28/12/2000

Visto il D.Lgs n.30 del 06/02/2007

RENDE NOTO

Articolo 1 - Indizione Bando

E' indetto, ai sensi della L.R. 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, un bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Pineto o che si renderanno tali, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, fatta salva la riserva del 15% degli alloggi per specifiche emergenze abitative previste dall'art. 15 L.R. n. 96/96.

Articolo 2 - Requisiti Generali per la partecipazione al Concorso

1. Possono partecipare al presente concorso gli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Cittadinanza Italiana (o cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione europea).**

Il cittadino straniero è ammesso, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.07.1998, n. 286, se titolare della carta di soggiorno e regolarmente soggiornante, purché iscritto nelle liste di collocamento o eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel **Comune di PINETO**, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi nell'ambito territoriale del medesimo o di lavoratori

emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;

- c) **Non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' considerato adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lettera b) dell'art.23 della legge 27.07.1978, n. 392, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art.13 della medesima legge, sia:

- non inferiore ai 45 mq.
- per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- non inferiore a 60 mq. per 3/ 4 persone;
- non inferiore a 75 mq. per 5 persone;
- non inferiore a 95 mq. per 6 persone e oltre.

Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi, se la superficie abitativa degli alloggi stessi supera di un terzo gli standard abitativi come sopra determinati, la superficie utile abitativa complessiva è considerata adeguata ai bisogni del nucleo familiare.

- d) **Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)** su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso l'ambito territoriale del Comune di Pineto, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27.07.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392/78 e con i parametri di cui all'art.2 lett. d), della L.R. 25.10.1996, n. 96, come modificata e integrata.

- e) **Assenza di precedenti assegnazioni**, in proprietà immediata o futura, di alloggio costruito con contributi pubblici o con il concorso, contributo o finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

- f) **Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 05.08.1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti, è pari ad **Euro 15.853,63**. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di **Euro 516,46** per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di **Euro 3.098,75**. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto, per questi, analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi relativi al 2016 (dichiarazione fiscale presentata nel 2017). Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità a tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrabile nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve essere stata instaurata da almeno due anni ed essere comprovabile esclusivamente con certificazioni anagrafiche.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001 di seguito riportata: *“Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi. Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale”.*

- g) **Non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
- h) **Assenza di occupazioni abusive** di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, a partire dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva ai sensi della legge 23.05.2014 n.80 art.5 comma 1 bis;
2. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonchè al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.
- Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Articolo 3 – Contenuto e modalità di compilazione delle Domande

Le domande di partecipazione al concorso, corredate da copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, debbono essere redatte, **a pena di esclusione, ESCLUSIVAMENTE sugli appositi moduli** reperibili presso il Comune di Pineto – Area Servizi alla Persona e alla Famiglia– sito al piano terra del Palazzo Comunale.

I moduli di domanda possono essere altresì scaricati dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.pineto.te.it.

Più precisamente, nella compilazione delle domande, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione automatica del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi di Legge:

A. Per la generalità dei cittadini

Nel modulo dovranno essere chiaramente indicati:

Con riferimento al richiedente

- Il cognome e il nome;
- luogo e la data di nascita;
- il numero di codice fiscale;
- la cittadinanza e la residenza;
- il comune sede dell'attività lavorativa;

- Ogni altro elemento di natura soggettiva o oggettiva, richiesto in dettaglio nel modulo di domanda, inclusa la compilazione del prospetto relativo alle situazioni che danno al punteggio utile per la collocazione in graduatoria, nonché l'elencazione obbligatoria della documentazione allegata;

- l'esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

Con riferimento al nucleo familiare

- la composizione del nucleo familiare, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente, nonché dalla rispettiva relazione di parentela o di convivenza; ▪ l'eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da menomazioni, ovvero portatori di handicap comportanti diminuzione permanente dell'attività lavorativa;

- il reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

- la sussistenza dei requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 della L.R. n. 96/1996 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento, in particolare, ai componenti di età superiore ai 16 anni:

- Se lavoratori dipendenti o pensionati: l'indicazione del reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentati) relativo all'intero anno solare 2016;

- Se lavoratori autonomi: l'indicazione del reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda;

- Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: l'indicazione dello stato di disoccupazione come risultante dal Centro circoscrizionale per l'impiego.

- Se studenti: l'indicazione dell'istituto scolastico regolarmente frequentato, precisando se trattasi di corso diurno o serale.

L'omessa dichiarazione dei dati richiesti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

• Casi particolari

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD. In tal caso dovrà essere indicato, comunque l'importo del reddito totale percepito per l'anno 2016, nonché l'attività svolta. Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categorie Invalidità Civile, Pensione Sociale e Assegno di Sostentamento) dovrà indicare la categoria affinché l'Ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.

- I dati del coniuge e il reddito devono sempre indicarsi, anche qualora non convivente, salva l'ipotesi di separazione legale. Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

- Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

Con riferimento all'alloggio occupato

- l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

- l'eventuale situazione di disagio abitativo;

- la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Pineto;

- la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo determinato ai sensi della Legge 392/78, con applicazione dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del territorio di Pineto;

- la non assegnazione, in precedenza, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero non assegnazione, in precedenza di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici;
- la non cessione, fuori dai casi previsti dalla legge, in precedenza, di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, assegnato in concessione semplice;

Articolo 4 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati, ricorrendone le condizioni, i documenti utili ai fini dell'ammissione o dell'attribuzione dei punteggi preferenziali e precisamente:

1. permesso o carta di soggiorno (extracomunitari);
2. certificato dell'A.S.L., con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente (condizione oggettiva B-1, B-2, B-3);
3. certificato attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave in corso di validità;
4. copia provvedimento esecutivo rilascio alloggio, con motivazione.
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di tutti i componenti del nucleo familiare, attestante il reddito percepito **nell'anno 2016**. Per tutti i membri del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di non occupazione;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione di tutti i componenti il nucleo familiare, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti c), d), e), f), del presente bando.
7. Autodichiarazione o presentazione del certificato medico dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il verificarsi dell'evento della nascita è da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere d) e c) dell'art.2, L.R. 96/96 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione necessaria per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili. I predetti documenti, in carta libera, devono essere presentati contestualmente alla domanda.

Tutti i certificati: dati anagrafici, cittadinanza, stato civile e residenza, accompagnati da un documento di riconoscimento in corso di validità riprodotto in fotocopia, possono essere sostituiti da autocertificazioni ai sensi dell'art.40 D.P.R. 445/2000, a condizione che vi siano indicate fedelmente tutte le notizie presenti nel certificato sostituito e richieste dall'Ente.

I DOCUMENTI DA RILASCIARSI A CURA DELLA ASL COMPETENTE, NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTOCERTIFICAZIONE.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati dichiarati.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite penalmente con la perdita immediata, da parte del concorrente, dei benefici derivanti dal presente bando.

Articolo 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande, debitamente sottoscritte, possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano, con rilascio di copia munita di timbro per ricevuta, all'Ufficio Protocollo del Comune di Pineto;
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pineto.it
- spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Pineto, Ufficio Protocollo – Via Milano 1 – 64025 PINETO (TE). In caso di spedizione per posta sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura **“Domanda di partecipazione bando pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP anno 2017”.**

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando e cioè entro il 19 dicembre 2017;

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato: di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti in Paesi extra europei, nello specifico:

Scadenza termini per i cittadini residenti nell'area europea: entro il giorno 17 febbraio 2018;

Scadenza termini per i cittadini residenti nei Paesi extra europei: entro il giorno 19 marzo 2018;

Le domande devono essere acquisite agli atti del Comune entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda deve essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Articolo 6 – Attribuzione del punteggio

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'articolo 8 della L.R. n. 96/1996, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

• CONDIZIONI SOGGETTIVE:

A-1	Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:
------------	---

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona	PUNTI 2
-superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.	PUNTI 1

A-2	Richiedenti con il nucleo familiare composto da:	
	3 unità	PUNTI 1
	4 unità	PUNTI 2
	5 unità	PUNTI 3
	6 unità ed oltre	PUNTI 4

A-3	Richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anni di età	PUNTI 2
	se vivono soli o in coppia	PUNTI 3

A-4	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali	PUNTI 1
------------	--	----------------

	a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.	
--	--	--

A-5	Presenza di portatori di handicap gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n.104 del 1992.	PUNTI 2
------------	---	----------------

A-6	Emigrati rientrati unitamente al nucleo familiare da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi	PUNTI 1
------------	---	----------------

I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6. Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

• CONDIZIONI OGGETTIVE:

B-1	Situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:		
	b-1.1	Abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari	PUNTI 2
	b-1.2	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi	PUNTI 2

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

B-2	Situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno: abitazione in alloggio sovraffollato		
	b-2.1	abitazione in alloggio sovraffollato: -da due a tre persone a vano utile (condizione critica)	PUNTI 1
		-oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica)	PUNTI 2

B-3	Abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione. Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art.31, primo comma lettera a) della L.457/78.	PUNTI 2
------------	--	----------------

B-4	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave)	PUNTI 4
------------	---	----------------

Le condizioni B-1, B-2, B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3.

Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3.

La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Articolo 7 – Formazione e Pubblicazione della graduatoria

Le domande pervenute nei termini, saranno istruite dal Comune ai sensi dell'art.6 della L.R. 96/96 e s.m.e.i., che provvederà all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse, all'apposita Commissione di cui all'art. 7 della citata L.R. 96/96 e s.m.e.i..

La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 gg. dalla sua formazione, nell'Albo On-line del Comune di Pineto per 15 giorni consecutivi, oltre che nella sede dell'A.T.E.R. di Teramo e nelle Aziende con più di 100 dipendenti (ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale).

Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione, compilata dalla commissione, gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del Comune di Pineto (e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione), possono inoltrare opposizione in carta legale alla Commissione stessa che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e costituirà provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva di cui sopra conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per anni due e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti in base a nuovi bandi integrativi, aperti sia ai nuovi aspiranti sia a coloro che intendano modificare la loro collocazione in graduatoria.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000).

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge regionale n.96/96 e successive modifiche e integrazioni

Le informazioni utili per la compilazione della domanda potranno essere assunte presso:

Comune di Pineto – Servizi alla Persona e alla Famiglia	Via Milano, n. 1 -piano terra	Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00
--	-------------------------------	---

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Pineto
Oggetto del procedimento	Bando di Concorso Edilizia Residenziale Pubblica
Responsabile del Procedimento	dott.ssa Liliana Lelli
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione	Ricorso giurisdizionale al Tar
Data di presentazione istanza	Dalla pubblicazione dell'avviso pubblico alla data del 19 dicembre 2017 per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti in Paesi extra europei.
L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti	Comune di Pineto – Servizi alla Persona e alla Famiglia Via Milano, n. 1 - piano terra

Informativa relativa alla raccolta dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003)

Finalità della raccolta: finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Modalità di trattamento: avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento o, comunque, per

l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Comune di Pineto.

Diritti dell'interessato: ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal d.lgs. n. 196/2003.

Pineto, 20 ottobre 2017

**Il Responsabile dell'Area
Servizi alla Persona e alla Famiglia
dott. Mauro Cerasi**